

XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania 4,5,6, ottobre 2018

Modifica Statutaria

Mozione  
per la modifica dell'art. 6 dello Statuto

Premesso:

- che la Legge 247/2012 ha cambiato l'assetto Istituzionale della categoria riconoscendo al Congresso il ruolo di Massima Assise e Parlamento dell'Avvocatura;
- che l'art. 39 della L. 247/2012 ha riconosciuto al Congresso anche un potere normativo di secondo grado, riconoscendo al Congresso il potere di adottare le proprie norme statutarie. Norme che, proprio perché tali, non possono non avere efficacia vincolante per tutte le componenti dell'Avvocatura;
- che il valore normativo delle disposizioni statutarie non viene riconosciuto da tutti i soggetti dell'Avvocatura;
- che alcune componenti dell'Avvocature rivendicano, infatti, poteri decisionali autonomi e si ritengono libere di adottare decisioni in contrasto con lo Statuto e con le delibere del Congresso;
- che da ciò deriva lo svilimento del ruolo di Organo Sovrano del Congresso, nonché la violazione di quel 'principio di legalità' che proprio l'Avvocatura è chiamata a difendere, essendo l'avvocato il professionista che offre la tutela offerta dalle norme di legge fuori e dentro il processo;
- che appare pertanto necessario ribadire e affermare con forza il ruolo di Organo Sovrano del Congresso e il valore normativo delle sue norme statutarie e anche l'efficacia vincolante per tutti i soggetti dell'Avvocatura delle mozioni approvate;

ciò premesso

si chiede di modificare come segue l'art. 6 primo comma dello Statuto Congressuale vigente, aggiungendovi la parte scritta in corsivo e in neretto:

*'Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 1, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F. . Tale Organismo, al fine di dare attuazione all'art. 39 della L. 247/2012 anche nella parte in cui riconosce al Congresso un potere normativo di secondo grado, ha, in primo luogo, il dovere di agire in ogni opportuna sede, compresa quella giudiziale, per far valere il valore normativo di tutte le norme Statutarie e l'efficacia vincolante per tutti i soggetti dell'Avvocatura anche di tutte le delibere approvate ed ottenerne il rispetto anche in via coattiva, in caso di loro violazione. Alle norme contenute nel presente Statuto viene, quindi,*

*ricosciuto espressamente un valore normativo, in quanto, tale vincolante per tutti i soggetti dell'Avvocatura'.*